



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 117 del 13/11/2017

OGGETTO: PROROGA PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI DEL VIGENTE ATTO DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "EX POGGIO '70 - LOCALITA' VEGGIA IN VIA CAVE/VIA A.TOSCANINI".

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **treddici** del mese di **novembre** alle ore **22:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Assente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: PROROGA PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI DEL VIGENTE ATTO DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "EX POGGIO '70 - LOCALITA' VEGGIA IN VIA CAVE/VIA A.TOSCANINI".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale PSC;
- -con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE;
- -in data 28/12/2016 sul BURET n.388 la Regione Emilia Romagna ha dato notizia dell'avvenuta approvazione del Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento Urbanistico Edilizio RUE. A decorre dalla predetta data gli strumenti urbanistici sono divenuti vigenti a norma di legge;

PREMESSO inoltre che:

il vigente Piano Strutturale Comunale PSC localizza nella Tav.1 "Assetto strutturale di progetto" le aree oggetto del presente progetto:

Territorio urbano – Ambiti urbani di trasformazione previsti dal PRG previgente non attuati e confermati dal PSC (art.6.5 delle nta PSC);

il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale RUE localizza nella Tav.1d "Villalunga-Veggia" oggetto del presente progetto:

Territorio urbano – Ambiti urbani di trasformazione (art.6.9 delle nta RUE);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 2/03/2012 con la quale è stato approvato, ai sensi degli artt.10-11 Legge n.241/90 smi e art.18 della Legge Regionale n.20/2000 smi, l'atto di Accordo per la "riqualificazione urbana" dell'area Ex Poggio '70 (località Veggia) in variante parziale al PRG previgente e la relativa documentazione da proporre all'esame della Conferenza di Pianificazione del Piano Strutturale Comunale PSC (nell'ambito del procedimento di cui all'art.14 e 41 comma 4 bis della Legge Regionale n.20/2000 smi);

PRESO ATTO che:

- in data 17/05/2012 presso il Notaio D'Avolio Giulia di Scandiano (RE) è stato sottoscritto dalle parti l'atto di Accordo rep.n.32895 racc.n.9465 per la "riqualificazione urbana" dell'area Ex Poggio '70 (località Veggia) in variante parziale al PRG previgente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 13/04/2015 è stata adottata la variante specifica, ai sensi dell'art.14 e 41 comma 4 bis della Legge Regionale n.20/2000 smi, la variante parziale al PRG previgente per la "riqualificazione urbana" dell'area Ex Poggio '70 (località Veggia). Con decreto del Presidente della Provincia n.28 del 2/03/2017 la Provincia di Reggio Emilia ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art.14 c.7 della Legge Regionale n.47/78 smi, la variante parziale al PRG adottata con DCC n.37/2015 e controdedotta con DCC n.56/2016;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di Accordo per la "riqualificazione urbana" dell'area Ex



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Poggio '70 (località Veggia) in variante parziale al PRG previgente;

PRESO ATTO:

- della comunicazione del 24/03/2017 prot.n.5243, da parte del Sindaco, con la quale ha informato le varie proprietà dell'area "Ex Poggio '70 - Località Veggia" dell'approvazione definitiva della variante parziale al PRG (adottata con DCC n.37/2015 e controdedotta con DCC n.56/2016) per l'attuazione degli interventi di riqualificazione urbana dell'area in oggetto (in riferimento agli obblighi dell'Accordo citato);
- che in data 1/06/2017 prot.n.9471 è stata deposita SCIA, ai sensi della LR n.15/2013 smi, per i lavori di demolizioni del fabbricato censito al catasto al foglio n.34 mappale n.99. Attualmente sono in corso i predetti lavori da parte di ditta specializzata;

CONSIDERATO che:

- in data 27/10/2017 prot.n.18380 è pervenuta richiesta, da parte della varie proprietà dell'area "Ex Poggio '70 - Località Veggia", di proroga dei termini degli impegni di cui ai punti D) e E) del citato atto di Accordo del 17/05/2012 con rep.n.32895 racc.n.9465;
- l'atto di Accordo prevede all'Articolo D – "Obbligo di demolizione. Qualificazione dell'intervento di demolizione come prima fase dell'unitario intervento di ristrutturazione urbanistica che interesserà il Comparto A della "ZT.18 Ex Poggio '70":

D1) *Previa tempestiva acquisizione a propria cura e spese di idoneo titolo abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c del d.l. 13.05.2011 n. 70 e delle norme da esso richiamate ovvero diverso titolo in conformità alla disciplina normativa tempo per tempo vigente), Stefani - Abbati si obbligano nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da essi Stefani - Abbati e sarà in ogni caso a questi opponibile, una volta che si siano avverate le condizioni sospensive di cui al successivo comma D5, a demolire la totalità dei fabbricati e dei manufatti insistenti sull'area censita al foglio 34 mappale 99 di cui al punto 1 della sopraestesa premessa e a bonificare integralmente l'area medesima dal materiale risultante dalle demolizioni e da eventuali ulteriori rifiuti. Conseguentemente, Stefani - Abbati si obbligano nei confronti del Comune, una volta acquisito a propria cura e spese il titolo abilitativo di cui al presente comma D1 (tramite Segnalazione Certificata di inizio attività ovvero diverso titolo abilitativo in conformità alla disciplina normativa tempo per tempo vigente), ad eseguire la completa ed integrale demolizione della totalità dei fabbricati e dei manufatti insistenti sul terreno foglio 34 mappale 99 di cui al presente comma D1, entro il termine di giorni 180 (centottanta) decorrente dalla data di comunicazione da parte del Comune della intervenuta approvazione della delibera di variante al vigente Programma Pluriennale di Attuazione 2011/2013 successiva alla approvazione della variante specifica al PRG del Comune di Casalgrande di cui ai comma B1 e B13 del sopraesteso articolo B. Stefani - Abbati si obbligano altresì, entro il termine di giorni 240 (duecentoquaranta) decorrente dalla data di comunicazione da parte del Comune della intervenuta approvazione della delibera di variante al vigente Programma Pluriennale di Attuazione 2011/20113 successiva alla approvazione della variante specifica al PRG di cui sopra, alla rimozione dall'area predetta dei materiali di risulta dalla demolizione, impegnandosi a riutilizzarli, ove sia possibile, in conformità alla vigente disciplina normativa, ovvero a smaltirli in siti autorizzati e comunque in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, eseguendo una integrale bonifica dell'area da ogni materiale qualificabile come rifiuto che fosse*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

eventualmente presente in loco, il tutto con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale". L'ultimazione delle opere di demolizione e bonifica di cui al presente comma D1 verrà fatta constare da apposito certificato di collaudo redatto in contraddittorio tra il Comune e Stefani - Abbati, certificato di collaudo che sancirà, ove positivo, l'adempimento di Stefani - Abbati alle obbligazioni di cui al medesimo comma D1. Le operazioni di collaudo avranno inizio entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di ricezione da parte del Comune della comunicazione di fine lavori trasmessa da Stefani - Abbati. Alle operazioni di collaudo troveranno applicazione, in via analogica e con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 238 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207, norme da aversi qui per convenzionalmente richiamate, per la sola parte volta a verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte, in conformità al presente Atto di Accordo e al titolo abilitativo, con esclusione di ogni verifica in merito alla contabilità dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dal loro inizio, termine decorso il quale, in assenza di provvedimento finale da parte del collaudatore nominato dal Comune, il collaudo si intenderà concluso con esito positivo. Sono fatte salve le tutele di legge, sia per il Comune che per Stefani - Abbati, in relazione alle operazioni di collaudo e agli atti conclusivi delle stesse.

D2) *Il Comune e Stefani - Abbati danno atto e dichiarano che l'intervento di demolizione di cui al precedente comma D1 costituisce mera anticipazione della prima fase di progettazione e realizzazione dell'unitario intervento attuativo del "Comparto A" della "Zona di Trasformazione ZT.18 Ex Poggio '70" di cui al successivo articolo E, anticipazione funzionale, in via esclusiva, al perseguimento del prioritario e prevalente pubblico interesse alla tempestiva rimozione della grave situazione di degrado urbano dell'ambito evidenziata dalla premessa del presente atto.*

D3) *Per effetto di quanto previsto al sopraesteso comma D2, il Comune e Stefani - Abbati convengono, concordano e stipulano che la demolizione integrale dei fabbricati insistenti sul terreno foglio 34 mappale 99 non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di qualificare, in sede di successiva presentazione di richiesta di rilascio del titolo abilitativo, l'intervento edilizio da attuarsi all'interno del Comparto A della ZT.18 quale intervento di ristrutturazione urbanistica o comunque di "demolizione e successiva ricostruzione", avendo il Comune e Stefani - Abbati tra loro concordemente convenuto e stipulato con il presente Atto di Accordo che la demolizione dei fabbricati esistenti anticipata rispetto alla presentazione di richiesta di permesso di costruire che ne prefiguri la ricostruzione o comunque la riqualificazione o la ristrutturazione, non pregiudica in alcun modo la considerazione unitaria dell'intervento, a condizione che vengano rispettati da Stefani - Abbati i termini di presentazione di cui al successivo articolo E. Sono in ogni caso fatti integralmente salvi i poteri e le facoltà spettanti al Comune in relazione ad ogni aspetto, diverso dalla qualificazione della categoria di intervento quale ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, della istruttoria del procedimento attivato con la richiesta di cui al successivo articolo E.*

D4) *Il Comune e Stefani - Abbati concordano, dichiarano e danno atto che, nel caso in cui l'intervento assentito con il titolo abilitativo di cui al successivo articolo E non dovesse essere ultimato nel termine, eventualmente prorogato, previsto dal medesimo articolo E per la ultimazione dei lavori, verranno meno i presupposti per la considerazione unitaria dell'intervento concordata e definita al presente articolo D e Stefani - Abbati decadranno dalla possibilità di avvalersi della categoria di intervento ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione. La eventuale successiva richiesta di*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

rilascio di titolo abilitativo verrà istruita dal Comune prendendo atto della intervenuta pregressa integrale demolizione dei fabbricati attualmente insistenti sul terreno foglio 34 mappale 99 di cui al sopraesteso comma D;

D5) *L'efficacia delle obbligazioni assunte da Stefani - Abbati con il presente articolo D è sospensivamente condizionata, ai sensi degli articoli 1353 e ss. codice civile, alla intervenuta approvazione sia della variante al PRG sia della variante al PPA di cui ai comma B1 e B12 del sopraesteso articolo B.*

Articolo E – Impegni di progettazione e di attivazione di procedimento volto alla approvazione del Progetto Unitario per la attuazione del Comparto A della Zona di Trasformazione ZT.18 Ex Poggio '70.

E1) *Il Proponente si obbliga nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da esso Proponente e sarà in ogni caso a questi opponibile, una volta che si siano avverate le condizioni sospensive di cui al sopraesteso articolo B, a redigere Progetto Unitario ai sensi dell'articolo 25 delle NTA del PRG, per l'attuazione degli interventi edilizi (diversi dalla demolizione di cui al precedente articolo D, che all'epoca dell'effettiva esecuzione degli interventi di cui al presente articolo E dovrà essere già ultimata) all'interno del "Comparto A" della "Zona di Trasformazione ZT.18 Ex Poggio 70" di cui al comma B7 del sopraesteso articolo B (nel seguito indicato anche, per brevità, come "Progetto Unitario"), in conformità e nel pieno rispetto, oltre che delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica generale (come variate all'esito del procedimento di variante specifica di cui al sopraesteso articolo B) e delle disposizioni normative vigenti, delle prescrizioni, indicazioni e disposizioni tutte di cui al presente Atto di Accordo.*

E2) *Il Proponente si obbliga nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da esso Proponente e sarà in ogni caso a questi opponibile, a depositare presso il II Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, con richiesta di avvio dell'iter procedimentale per la approvazione, il Progetto Unitario di cui al sopraesteso comma E1, completo di ogni elaborato previsto dalla vigente disciplina normativa regionale e dai vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, ivi compreso lo schema di convenzione di cui all'articolo 25 comma 4 delle NTA del PRG, entro il termine di mesi 8 (otto) decorrente dalla data di comunicazione da parte del Comune della intervenuta approvazione della delibera di variante al vigente Programma Pluriennale di Attuazione 2011/2013 successiva alla approvazione della variante specifica al PRG del Comune di Casalgrande di cui ai comma B1 e B13 del sopraesteso articolo B.*

E3) *Il Comune, una volta ricevuta consegna del Progetto Unitario di cui al precedente comma E2, verificata la sua conformità alle disposizioni del presente Atto di Accordo nonché, per gli aspetti da esso non definiti, alla disciplina normativa e agli strumenti di pianificazione urbanistica generale vigenti, verificata altresì la completezza degli elaborati e delle dichiarazioni normativamente previste nonché la loro conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi generali, si impegna ad attivare l'iter procedimentale per la approvazione del Progetto Unitario e, esperita la necessaria istruttoria, ad approvare il Progetto medesimo entro il termine di mesi 4 (quattro) decorrente dalla data di consegna da parte del Proponente.*

E4) *Nel caso in cui il Comune verifichi che il Progetto Unitario di cui al sopraesteso comma E2 non sia conforme alla disciplina normativa, al presente Atto di Accordo e, per quanto da essi non definito, agli strumenti di pianificazione urbanistica generale vigenti, il Comune richiederà al Proponente gli adeguamenti necessari per rendere gli elaborati progettuali conformi, alle norme alle disposizioni e agli strumenti predetti. In questa*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ipotesi, nel caso in cui il Proponente non provveda agli adeguamenti richiesti dal Comune entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di ricezione della richiesta ovvero vi provveda in modo parziale o comunque non conforme al Progetto, alle disposizioni, alla disciplina normativa e agli strumenti di pianificazione urbanistica predetti, si determineranno le conseguenze di cui al successivo articolo G, fermo restando il diritto di Stefani – Abbati di contestare, anche in sede giudiziale, l'effettiva sussistenza dell'inadempimento alle obbligazioni assunte.

E5) *Il Proponente si obbliga nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da esso Proponente e sarà in ogni caso a questi opponibile, una volta che sia definitivamente approvato il Progetto Unitario relativo al Comparto A della "Zona di Trasformazione ZT.18 Ex Poggio '70" di cui al sopraesteso comma E3, a sottoscrivere atto convenzionale per la assunzione degli obblighi tutti inerenti e conseguenti l'attuazione del Progetto Unitario medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal presente Atto di Accordo, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di comunicazione della avvenuta approvazione da parte del Comune.*

E6) *Il Proponente, una volta approvato da parte del Comune il Progetto Unitario di cui al sopraesteso comma E3, si obbliga, per sé e per i propri aventi causa a dare inizio ai lavori dell'intervento edilizio previsto dal Progetto Unitario medesimo per il Comparto A della ZT18 entro il termine di mesi 10 (dieci) decorrente dalla data di stipula della convenzione di cui al sopraesteso comma E5. All'uopo, il Proponente si impegna per sé e per i propri aventi causa a predisporre e presentare tutti gli atti necessari per il tempestivo ottenimento del titolo abilitativo necessario alla attuazione dell'intervento, secondo quanto previsto ai comma E7 e successivi del presente articolo E.*

E7) *Sottoscritta dalle Parti la convenzione di cui al comma E5 entro il termine ivi previsto, il Proponente si obbliga nei confronti*

del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da esso Proponente e sarà in ogni caso a questi opponibile, a redigere progetto, comprensivo delle previste dotazioni territoriali, per la attuazione degli interventi all'interno del Comparto A della "ZT.18 Ex Poggio '70" in conformità e nel pieno rispetto, oltre che delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e delle disposizioni normative vigenti, delle disposizioni tutte di cui al presente Atto di Accordo nonché delle prescrizioni e indicazioni contenute negli elaborati costitutivi del Progetto Unitario e nella convenzione.

E8) *Il Proponente si obbliga nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, mediante obbligazione che verrà trasferita agli aventi causa da esso Proponente e sarà in ogni caso a questi opponibile, a depositare, presso il Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune, con richiesta di avvio dell'iter procedimentale per il rilascio del titolo abilitativo, il progetto dell'intervento di cui al sopraesteso comma E7 completo di ogni elaborato previsto dalla vigente disciplina normativa regionale e dai vigenti strumenti di pianificazione e regolamentari, entro il termine di mesi 6 (sei) decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al sopraesteso comma E5.*

In particolare viene richiesta una proroga di 120 (centoventi) giorni per l'assolvimento degli obblighi previsti negli artt. D-E, nello specifico:

ACCORDO	Scadenza	Impegni contrattuali
Art. D, punto 1)	180gg dal 30/03/2017	Completa demolizione del fabbricato



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Art. D, punto 1)	240gg dal 30/03/2017	Completamento dei lavori di bonifica dell'area
Art. E, punto 2)	240gg dal 30/03/2017	Consegna del Progetto Unitario ex zt.18 per l'approvazione

PRESO ATTO delle criticità evidenziate dalla Proprietà nella fasi di demolizione dei corpi di fabbrica (rimozione delle reti esistenti) e vibrazioni sulle abitazioni circostanti. Ciò ha comportato, da parte della direzione dei lavori, una maggior cautela e lentezza nei tempi programmati;

VALUTATA positivamente la richiesta avanzata nell'istanza del 27/10/2017 prot.n.18380, da parte della varie proprietà dell'area "Ex Poggio '70 - Località Veggia", per la proroga di 120gg dei termini degli impegni di cui agli artt. D) e E) del citato atto di Accordo;

VISTO:

- la Legge n.241/1990 smi;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il DPR n.380/2001 smi
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.20/2000 smi;
- la L.R. n.15/2013 smi;
- il vigente Piano Strutturale Comunale PSC (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016);
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016);

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di accogliere, per le motivazioni illustrate, la richiesta avanzata in data 27/10/2017 prot.n.18380 da parte della Proprietà dell'area in oggetto, per la proroga di 120gg dei termini degli impegni di cui agli artt. D-E dell'atto di Accordo del 17/05/2012 (rep.n.32895 racc.n.9465). In particolare:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ACCORDO	Scadenza con proroga	Impegni contrattuali
Art. D, punto 1)	Entro il 18/01/2018	Completa demolizione del fabbricato
Art. D, punto 1)	Entro il 19/03/2018	Completamento dei lavori di bonifica dell'area
Art. E, punto 2)	Entro il 19/03/2018	Consegna del Progetto Unitario ex zt.18 per l'approvazione

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione:

- al Settore "Patrimonio e Lavori Pubblici";

- ai firmatari dell'atto di Accordo del 17/05/2012 (rep.n.32895 racc.n.9465), quali Soggetti Attuatori del progetto di "riqualificazione urbana" dell'area Ex Poggio '70 (località Veggia), per i successivi adempimenti contrattuali dell'Accordo di cui al punto 1);

3) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, art.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

Ravvisata l'urgenza,

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

La Giunta Comunale,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA